

BGE 41 III 414

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_III_414

FR: ATF 41 III 414

IT: DTF 41 III 414

Volltext

~tlcheldungen der Schuldbetreibungs- 92. BentenD 10 iicembre 1916 in causa Donet! t
OnaortL Competenza delle Autorita eantonali di Vigilanza non solo di annuUare una
deliberazione della prima adunanza dei eredi. tori coDa quale fu istituita
un'amministrazione speciale a sens I dell' art. 237 LEF. ma di ordinare ehe l' amministra-
zione del fallimento venga gerita dall'Ufficio. - Facoltà. delle ;Autorita eantonali di
Vigilanza di intervenire d'uffieio. A. - NeUa prima adunanza dei ereditori 28 settembre
1915 del fallimento della ditta Fratelli Bellorini e Fra- telli Bernasconi, in Caslano, una
proposta dell'avv. Mario Rusea in Lugano di affidare la liquidazione aU'Uffieio dei
fallimenti di Lugano rimase eon 23 voti soccombente verso quella (adottata eon 46 voti) di
incaricare della liquidazione una speciale amministrazione. L'amministra- zione speciale
riesei composta dall'avv. Basilio Donati in Lugano, Giuseppe Franzi . in Lugano e
Bay-Bossi in Como. B. - Contro questa deecisione si aggravava l'avv. Mario Rusea per se
equale rappresentante di altri 6 ereditori presso r Autorita eantonale di Vigilanza
domandandone l'annullazione e chiedendo che rUfficio dei fallimenti fosse invitato ad
indire altra riunione per procedere aUa no.- mina di un'amministrazione eomposta di una
sola per- sona. Nel riorso si allega ehe la poca importanza del fallimento non giustifica
l'istituzione di un'amministra- zione di tre membri e ehe provvedimento piil. adeguato aUe
eircostanze sarebbe di affidare la liquidazione al- l'ufficio di Lugano. 11 ricorrente eritea
inoltre il modo con cui si formo Ja maggioranza ehe prese la decisione. Essa sarebbe stata
composta di voti aecaparrati e di quelli di persone speecialmente interessatf. aUa scelta di
un'ammi- nistrazione spec:ale. C. - Con decisione 150ttobre 1915 l'Autorita di vigi- lanza
aeelso il ricorso, annullö la querelata risoluzione dell'adunanza dei creditori e devolve
l'amministrazione del und ROLLkur_ammer. N0 92. 416 faDimento all'tffieio dei fallimenti
di Lugano. Rivendi- cata per se la competenza di . annullare tall ri\$Oluzioni quando esse si
appalesano contrarie alle legge 0 non ade- guate aUe eircostanze e eonstatata la tendenza
nei falli- menti del Cantone di sostitnire un'amministrazione spe- ciale a quella ordinaria e
di legge (uffieio dei fallimenti). tendenza nella maggior parte dei casi nociva agli interessi
della massa, r Autorita di vigilanza aeerta ehe nel easo in esame la nomina di una speciale
amministrazione non si giustifiea affatto, stantecche l'attivo fallimentare rag- giunge appena
fr. 60,000 e le operazioni di liquidazione si ridueono al realizzo di immobili ed 81 riparto.
Infine constatata ehe difatti ci fu ineetta di voti e ehe uno dei liquidatori non pote contestare
di essere patroeiatore in una grave questione contro la ditta fallita, ossia contra la massa
dei ereditori. D. - Col presente riorso 24 novembre 1915 Donati e consorti contestano
anzitutto all'Autorita di vigilanza cantonale il diritto di sostituirsi aU'assemblea dei eredi-
tori deeretando ehe l'amministrazione deve essere gerita daU'Uffieio dei falJim~ti ad
esclusione di un'amministra- zione speciale. Essi pretendono inoltre ehe l' Autorita ha
giudicato ultra petita e sorpassate cosi le sue eompetenze perehe Rusea e consorti non le
avevano chiesto di eosti- tuire l'amministrazione speeciale eoll'Uffieio, ma solo la

destituzione di quella nominata e la scelta di una nuova amministrazione composta da un solo amministratore. Infine i ricorrenti danno opera a dimostrare che la risoluzione querelata è conforme alle circostanze, che non vi fu illecita ineptità di voti e che le persone scelte non sono incompatibili con la carica cui furono nominate. Considerando in diritto: 10 - A torto i ricorrenti sostengono che se l' Autorità di vigilanza ha il diritto di annullare una decisione dell' assemblea dei creditori colla quale venne istituita una amministrazione fallimentare speciale, non le spetta la Entscheidung der Schlichtbetriebs- facoltà di sostituirsi all'assemblea stessa e di decretare che il fallimento debba venir amministrato dall'Ufficio. • Già il Consiglio federale nella qualità che gli compete di Autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti ha accettato l'opinione opposta (decisione 17 novembre 1893 nell'affare Berthier, Archivio III N° 28). Ed il Tribunale federale ha costantemente ammesso che le decisioni della prima assemblea dei creditori colla quale fu nominata una amministrazione speciale, possono venir impugnate con gravame ai sensi dell'art. 17 LEF presso l'Autorità cantonale di vigilanza e che queste Autorità hanno il diritto di annullarle quando esse siano irregolari o ingiustificate (RU 24 p. 521, 27 I p. 382, 31 I p. 742; sentenza del Tribunale federale 13 novembre 1915 nella causa Rusca; - JIEGER, Comm. III a ed., oss. 7 all'art. 237 *). La restrizione surriferita delle attribuzioni delle Autorità cantonali di vigilanza non trova appoggio nella legge. La risoluzione dell' assemblea dei creditori colla quale essa affida la liquidazione di un fallimento ad amministrazione speciale e, per se stessa ed indipendentemente dalla scelta delle persone a questa carica, un provvedimento che, come tale, può essere non giustificato dalle circostanze o non conforme agli interessi della massa. Ora, l'art. 239 LEF dà ad ogni creditore il diritto di aggravarsi contro tutte le decisioni indistintamente dell'assemblea ed in questo diritto risiede una garanzia di legge che la minoranza dei creditori non abbia a subire la legge della maggioranza quando essa è contraria agli interessi comuni. In tal modo si obietta che la facoltà di affidare la liquidazione ad amministrazione speciale è un diritto acquisito dall'assemblea dei creditori: essa non è una persona giuridica cui possono spettare dei diritti nel vero senso della parola, sibbene un organo di liquidazione al quale la legge concede, non dei diritti propriamente detti, ma delle attribuzioni allo scopo di meglio ordinare o sorvegliare il regolare andamento di una liquidazione; attribuzioni che, per * Ed. spec. 1 p. 253, " p. 146, 8 p. 288. 41'1 il fine stesso per cui furono date, devono cessare quando il loro esercizio sia contrario agli interessi della massa: E di questi interessi non è giudice in ultima istanza la maggioranza dei creditori, sibbene, per il preciso disposto dell' art. 239 (vedi anche art. 13 LEF), l' Autorità di vigilanza. Nel caso in esame l' Autorità cantonale di vigilanza ha accertato che la nomina di una speciale amministrazione non è giustificata. Questa decisione - e quindi anche gli appunti che i ricorrenti le muovono - sfuggono all'apprezzazione di questa Corte perché la questione di sapere se un provvedimento sia conforme alle circostanze e questione di apprezzamento dei fatti della causa che non è sindacabile da questa Corte (art. 17 e 19 LEF). - 2° - Anche il rimprovero che l' Autorità di vigilanza ha giudicato ultra petita e così ecceduto dalle sue competenze è ingiustificato in fatto e infondato in diritto. I ricorrenti presso l' Autorità cantonale di vigilanza hanno sostenuto che in merito a ciò che vi del riorso, che nelle circostanze della specie l'ufficio non presenta garanzie maggiori di un'amministrazione speciale per la corretta liquidazione del fallimento. Del resto l' Autorità di vigilanza sarebbe stata competente ad intervenire con essa e anche senza formale proposta da parte degli interessati (art. 13 LEF; art. 43 del regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione degli Uffici dei fallimenti; JIEGER, IIIa ed. oss. 1 a all'art. 13 e le sentenze ivi citate).

Pronuncia: Il ricorso e respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.